



COMUNE DI DUALCHI  
PROVINCIA DI NUORO

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI E/O  
VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI,  
SPORTIVE, RICREATIVE E SOCIALI E COMITATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/06/2026

## INDICE

- Art. 1 – Finalità. pag. 3
- Art. 2 – Campo di applicazione pag. 3
- Art. 3 – Settori di intervento pag. 3
- Art. 4 – Ammissibilità pag. 4
- Art. 5 – Esclusione pag. 4
- Art. 6 – L’Albo delle Associazioni pag. 4
- Art. 7 – Modalità e termini di presentazione dell’istanza pag. 6
- Art. 8 – Erogazione di contributi pag. 6
- Art. 9 – Altri benefici e vantaggi economici pag. 7
- Art. 10 – Procedimento pag. 8
- Art. 11 – Spese ammissibili pag. 9
- Art. 12 – Spese non ammissibili pag. 10
- Art. 13 – Modalità di rendicontazione pag. 10
- Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari pag. 11
- Art. 15– Contributi straordinari pag. 12
- Art. 16 – Patrocinio pag. 13
- Art. 17–Norme finali pag. 12
- Art. 18 – Entrata in vigore

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI, VANTAGGI ECONOMICI, SUSSIDI E/O PROVVIDENZE IN FAVORE DI SOGGETTI TERZI

Legge n. 241/1990 - Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. (comma così modificato dall’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013)

### **Art. 1 - Finalità**

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Dualchi di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente "contributi", in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative per interventi e iniziative che si svolgono nel territorio comunale, aventi carattere sociale, assistenziale, culturale, religioso, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

Il Comune eroga contributi a sostegno di iniziative proposte che perseguono finalità di carattere sociale, assistenziale, culturale, religioso, pedagogico, ricreativo, sportivo e di interesse generale ritenendole meritevoli di sostegno pubblico con la finalità di farne strumenti di coesione, di condivisione e di partecipazione dei cittadini, nonché di promozione e valorizzazione del territorio del Comune.

### **Art. 2 - Campo di applicazione**

Il Comune di Dualchi, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, adotta il presente atto e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D. Lgs. 267/00, disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:

- a) erogazione di contributi in denaro ordinari o straordinari;
- b) patrocinio;
- c) fornitura di prestazioni e/o servizi;
- d) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature.

### **Art. 3 - Settori d'intervento**

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a) iniziative culturali, educative e sociali;
- b) iniziative in ambito religioso e feste patronali che tutelino le tradizioni identitarie locali;
- c) iniziative sportive, ricreative e del tempo libero;
- d) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- e) iniziative di protezione civile;
- f) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- g) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- h) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
- i) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
- j) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- k) iniziative che promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani cittadini residenti nel territorio comunale e quelli di altre comunità regionali, nazionali o estere.

### **Art. 4 - Ammissibilità**

Possono presentare al Comune istanza per la concessione di contributi Enti, Associazioni, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio del Comune, in possesso di atto Costitutivo e Statuto, regolarmente iscritti all'Albo del Comune di Dualchi di cui al successivo articolo 6 ed agli appositi

albi/registri regionali e/o nazionali ove di competenza (allegando relativa attestazione) e Comitati, che operano, senza finalità di lucro, all'interno del territorio del Comune, in possesso di atto Costitutivo e Statuto, regolarmente iscritti all'Albo del Comune di Dualchi.

Sono esclusi dalla concessione dei contributi per i settori d'intervento del presente regolamento le persone fisiche, le associazioni temporanee di persone fisiche e i comitati, spontanei o informali non regolarmente costituiti in assenza di statuto ed atto costitutivo.

Il Comune può concedere contributi alle società sportive che devono:

- essere costituite con sede sociale nel Comune di Dualchi o in forma associate con altro comune;
- svolgere la propria attività nel territorio del Comune o nel comune associato;
- essere iscritte all'albo regionale dell'assessorato allo sport, e/o affiliate al CONI;
- praticino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi;
- praticino regolare attività sportiva durante l'anno rivolta alla popolazione residente e non, attraverso l'organizzazione di tornei e/o manifestazioni locali;

Il Comune può concedere i contributi oggetto del presente regolamento, alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma della Regione Sardegna per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative, specifiche o a carattere continuativo di carattere sociale, culturale, di diffusione della solidarietà, finalizzate anche alla protezione dell'ambiente naturale ed alla tutela dell'incolumità della popolazione in occasione eventi accidentali e/o calamitosi.

Per poter accedere ai contributi del Comune, le associazioni di volontariato devono svolgere la propria attività anche nel territorio del Comune;

#### **Art. 5 - Esclusione**

Restano esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) tutte le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune autonomamente o in concorso con altri Enti;
- b) le quote associative ad Enti, Istituzioni e Fondazioni cui il Comune partecipa a termine dei relativi Statuti.

#### **Art. 6 - L'Albo delle Associazioni**

L'amministrazione si riserva il diritto di procedere con l'istituzione dell'Albo delle Associazioni del Comune di Dualchi, di seguito denominato per brevità "Albo del Comune".

Requisito essenziale per l'iscrizione in tale albo è che l'attività svolta dall'associazione sia circoscritta al Comune ove la stessa ha la sede.

Tale requisito sussiste:

- quando l'associazione svolga almeno una manifestazione nell'anno di carattere comunale;
- Quando parte dei soci e/o partecipanti coinvolga cittadini del comune;

L'Albo è approvato ed aggiornato periodicamente dal Servizio Amministrativo, qualora pervengano istanze di iscrizione.

Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e sede legale nel territorio del Comune.

Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

L'Albo è strutturato in:

A. Indice;

B. Anagrafica, costituita dalla raccolta cumulativa delle informazioni essenziali e dei documenti sociali e statuari delle Associazioni iscritte;

C. Classificazione (Protezione civile, Spettacolo e cultura, Sport e tempo libero, Turismo e attività produttive, Ambiente);

Le Associazioni presentano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto, allegando:

b) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore;

c) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;

d) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza.

c) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;

d) numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;

e) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda.

La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata).

L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie.

La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali.

Al venir meno di uno dei requisiti richiesti l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato.

La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto.

Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione dell'Albo medesimo.

#### **Art. 7 - Modalità e termini di presentazione dell'istanza**

Ai fine di procedere all'avvio del procedimento finalizzato all'erogazione dei contributi ai sensi del presente regolamento annualmente la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, definisce gli indirizzi a cui dovrà

attenersi l'Ufficio Amministrativo, indicando nello specifico a quanto ammonta l'importo complessivo assegnato allo specifico procedimento e la suddivisione pro quota dello stesso in base alla classificazione delle Associazioni in apposita graduatoria.

La deliberazione individuerà anche il periodo in cui dovranno svolgersi le attività che saranno proposte delle Associazioni, che costituirà di conseguenza il periodo in cui dovranno essere sostenute e pagate le relative spese.

La domanda di contributo, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il termine fissato dall'avviso/bando che verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Tale termine è perentorio.

La domanda, con specifica indicazione del contributo richiesto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione e corredata dalla seguente documentazione:

1. programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;
2. preventivo delle entrate e delle spese che dovranno essere sostenute e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
3. dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
4. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
5. copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

Il Responsabile dell'Ufficio competente potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

#### **Art. 8 - Erogazione dei contributi**

I contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dall'Ufficio Amministrativo per la concessione di contributi economici.

Le richieste di contributo, in risposta all'avviso, per le iniziative della programmazione annuale devono pervenire al Comune entro il termine fissato dall'avviso/bando, per il quale fa fede la data di accettazione al registro di protocollo dell'Ente.

Le richieste pervenute successivamente non saranno accolte.

In casi eccezionali, in caso di iniziative e manifestazioni una tantum, che a giudizio della Giunta Comunale possiedano tuttavia particolare rilevanza sociale, culturale, turistica ed economica, è ammessa in deroga la presentazione di richiesta di contributo in data successiva al termine stabilito.

I contributi di natura straordinaria possono essere erogati purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune, e sia corredata dalla documentazione sopradescritta e a condizione che pervenga almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.

#### **Art. 9 – Altri benefici e vantaggi economici**

Si tratta di prestazioni, consistenti ad esempio in : concessione di sale, attrezzature, beni, agevolazioni o esenzioni tariffarie, allestimenti, supporto organizzativo, impiego di professionalità del Comune e/o di tecnici od operai alle dipendente degli Enti locali; qualora l'agevolazione richiesta riguardi la concessione di sale pubbliche, spazi di proprietà dei Comuni conferiti al Comune per la cui fruizione è stabilito con apposito atto il pagamento di entità economiche, l'accoglimento della richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento non esime il richiedente dagli adempimenti specifici previsti per l'utilizzo del bene.

Detti benefici:

- a) se richiesti congiuntamente alla domanda di contributo ordinario o straordinario sono assoggettati ai termini previsti per i medesimi;
- b) se richiesti in via autonoma dalla domanda di contributo, la domanda deve essere presentata di norma almeno 20 giorni prima dell'iniziativa.

### **Art. 10 - Procedimento**

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, con propria determinazione ogni anno provvede all'approvazione di un avviso finalizzato all'acquisizione delle istanze di contributo provenienti dai soggetti iscritti all'Albo delle Associazioni Comunali di cui all'articolo 6.

L'accoglimento delle iniziative proposte avverrà nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Comune che prevede la promozione e lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono, concorrendo al loro miglioramento economico, sociale e culturale (art. 3 comma 3).

L'Ufficio Servizio Amministrativo provvederà a istruire le richieste di contribuzione da parte delle associazioni, nel rispetto del presente regolamento, ed inviando l'elenco e la documentazione delle stesse, in regola con i requisiti, alla Giunta Comunale per l'assegnazione del contributo.

Gli Uffici, sulla base di quanto ulteriormente specificato e dettagliato nell'avviso, in sede di esame delle domande, provvederanno a verificare i requisiti, tenendo conto delle proposte pervenute, tenendo conto dei criteri quali la qualità, l'originalità e potenzialità della proposta, la rilevanza dell'evento per il territorio, il coinvolgimento della popolazione.

Nella disamina delle iniziative presentate l'ufficio competente dovrà valutare, in particolare, il perseguimento delle finalità di interesse generale, l'importanza degli interventi e manifestazioni sotto il profilo socio-culturale per la comunità locale, nonché i benefici anche sotto il profilo economico per le imprese locali, nell'intento di salvaguardare i valori storici e culturali locali e legati alla tutela del patrimonio ambientale-naturale e della popolazione.

Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.

Prima di deliberare l'esclusione di un soggetto richiedente o di un'iniziativa l'ufficio può richiedere all'Associazione ulteriori approfondimenti e verifiche.

La liquidazione del contributo, alla quale si provvede attraverso determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, avverrà previo esame della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, sulla base delle pezze giustificative ammissibili ai sensi del presente regolamento e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal richiedente, fermo restando che:

- sarà consentito alle Associazioni presentare nel corso dell'anno una variazione del programma indicato in sede di istanza, con adeguate motivazioni, che potrà essere validato e autorizzato dal competente ufficio al fine dell'erogazione del contributo;
- le spese non prevedibili al momento dell'istanza, in sede di bilancio preventivo, saranno comunque considerate ammissibili se rientranti nelle finalità indicate dal presente regolamento e coerenti col programma delle attività proposte;

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.

L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che il Comune dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento e sulle forme di pagamento eventualmente previste per l'ingresso alla manifestazione.

La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

### **Art. 11 – Spese ammissibili**

Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- a) spese di tipografia;
- b) spese di pubblicità e/o affissione;
- c) spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
- d) spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
- e) spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- f) spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- g) spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
- h) spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
- i) premi anche in danaro se previsti nei bandi e supportati dal verbale delle apposite giurie per un massimo di € 500,00 per evento o manifestazione;
- j) premi anche in elettrodomestici/arredi/viaggi e simili se previsti nel programma della manifestazione e supportati da apposita estrazione pubblica per un massimo di € 500,00 per evento o manifestazione;
- k) spese postali;
- l) spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc...);
- m) rimborso spese (carburante per attrezzature e macchinari, polizze assicurative per persone o cose) connesse alla realizzazione dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata per un massimo di € 500,00 per evento o manifestazione;
- n) spese di iscrizione a campionati e specifiche iniziative sportive;
- o) spese per polizze assicurative;
- p) spese per visite mediche;
- q) spese per servizi di pulizie;
- r) spese per le prestazioni dei tecnici sportivi;
- s) spese per acquisto materiale;
- t) spese per attrezzatura sportiva o per attrezzatura relativa alla gestione della sede operativa;

Al fine della liquidazione del saldo del contributo non sarà ammissibile il rendiconto di una soltanto delle voci indicate, pertanto, dovranno essere presentate diverse tipologie di pezze giustificative tra le spese sopradette.

### **Art. 12 - Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- b) spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- c) acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video-cinematografiche) e mostre;
- d) autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- e) spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- f) spese non dettagliate in modo specifico;
- g) oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
- h) oneri relativi ad attività di formazione;
- i) oneri relativi ad Attività, Manifestazioni e Progetti già finanziati dall'Ente;
- j) oneri relativi a seminari, Convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata;
- k) rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico (con esclusione degli allacci effettuati per l'evento o manifestazione in corso);
- l) spese per quote associative per l'iscrizione ad altre associazioni;
- m) spese per acquisto o dotazione di beni di proprietà dell'associazione;

### **Art. 13 – Modalità di rendicontazione**

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente.

Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'esplicitamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).

La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

1. copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
2. dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;

Per tutti i settori di intervento, per particolari esigenze e condizioni, su indicazione della Giunta Comunale l'erogazione dei contributi può essere disposta per il 50% entro la data di inizio della manifestazione o del programma di attività continuative e per il restante 50% di norma entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune.

Per attività di eccezionale rilevanza la Giunta Comunale può disporre l'erogazione nella misura del 75% entro la data di inizio dell'attività o del programma di attività continuative e per il restante 25% entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune.

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- c) le voci di spesa;
- d) l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A. o nei casi di esenzione);

Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi.

I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

Il contributo sarà altresì ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività e delle iniziative proposte ai fini dell'erogazione del contributo.

Il rendiconto dovrà essere presentato entro il termine indicato in apposita comunicazione inviata dall'Ufficio competente, al termine dell'annualità di riferimento, con le modalità e ai recapiti che saranno indicati dall'Associazione in sede di istanza.

In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

#### **Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

#### **Art. 15 – Contributi straordinari**

Consiste nell'erogazione di un contributo una tantum per manifestazioni, eventi, iniziative non ricorrenti o eccezionali che abbiano rilevanza sovracomunale o che rientrino in un programma di eventi a rilevanza eccezionale e/o sovracomunale.

In tali casi la domanda deve essere presentata possibilmente almeno 30 giorni prima dell'iniziativa e l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo.

Il contributo viene erogato nel rispetto dell'articolo 13 del presente regolamento, ed il saldo a seguito di conclusione dell'attività, dell'evento o manifestazione, previa presentazione di apposita relazione sottoscritta dal legale rappresentante corredata dal rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite e dalla dichiarazione relativa all'assoggettabilità o meno dei contributi alla ritenuta d'acconto.

Tuttavia per particolari necessità, a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata, la Giunta Comunale, in deroga ad ogni altra disposizione del presente regolamento, può deliberare fino

all'erogazione totale della somma destinata a contributo straordinario antecedentemente all'inizio dell'attività, evento o manifestazione per la quale viene richiesta.

Nel caso in cui l'evento per il quale sia stato anticipato la totalità del contributo, non dovesse più essere realizzato, o realizzato in parte, il soggetto richiedente dovrà:

- a) con tempestività darne formale comunicazione all'Amministrazione indicando compiutamente le ragioni;
- b) restituire al Comune la somma percepita entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui alla lettera.

La mancata restituzione della somma percepita comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio economico. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

#### **Art. 16 - Patrocinio**

Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri del Comune alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti previsti nell'art.1.

La richiesta di patrocinio, senza oneri per il Comune, deve essere presentata 15 (quindici) giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare.

La concessione del patrocinio viene accordata dalla Giunta Comunale, dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa.

#### **Art. 17 – Norme finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del presente Regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

#### **Art. 18 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva